



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2017, il giorno 10, del mese di Maggio alle ore 16:45, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 12531/2017 DECRETO N. 54

COMUNE DI CESENA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO AD AMPLIAMENTO DELL'AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI POSTA IN VIA TORINO ANGOLO VIA CHIESA DI PIEVESESTINA. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N.152/2006. ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale

Vista la documentazione del **Comune di Cesena** relativa al *“Piano Urbanistico Attuativo relativo ad ampliamento dell'area di distribuzione carburanti posta in Via Torino angolo Via Chiesa di Pievesestina”*, pervenuta a questa Amministrazione in data **16.02.2017** ed assunta al **prot. n. 4277 di pari data**, volta a richiedere a questa Amministrazione i seguenti pareri:

- parere di competenza in merito alla Verifica di Assoggettabilità ex art. 12, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;

Dato atto che:

- il Comune di Cesena è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta provinciale n. 55283/348 del 29.07.2003, ai sensi della L.R. 47/78 e successive varianti;
- l'area sulla quale si prevede l'ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente (autorizzato nel 2014) è classificata nel vigente PRG 2000 all'art. 58 – *Infrastrutture per la viabilità*;
- le disposizioni in particolare dell'art. 58.06 delle NTA di PRG, consentono al di fuori del territorio urbanizzato e lungo alcuni assi viari tra cui la Via Torino, l'insediamento di funzioni a servizio della mobilità, a condizione che gli interventi siano assoggettati a PUA con adeguate opere di ambientazione;

Richiamato l'atto di Giunta n. 8372/37 del 5/02/2014, con cui questa Amministrazione provinciale si è dotata di un *“Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali”*;

Constatato che, per il caso in oggetto, le suddette competenze riguardano:

- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74), da esprimersi nell'ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti;
- decisione in merito alla “verifica di assoggettabilità” di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: ciò in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del novellato Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 che sottopone il piano in oggetto alla valutazione ambientale. La Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della già citata L.R. 9/13 giugno 2008, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Verificato che è stata prodotta la dichiarazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena (nota ID n.2328665/2016) attestante che il territorio comunale interessato dal PUA in oggetto **non comprende aree:**

- di cui al titolo IV della legge n. 445 del 09.07.1908 inerente il “Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede”;

- sottoposte al regime di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 ad oggetto “Vincolo per scopi idrogeologici”;
- comprese nella zona territoriale omogenea A di cui al D.M. 1444/1968;
- all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della Legge 29/06/1939 n.1497 e s.m.i., di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale;

Dato atto che il piano urbanistico in oggetto è stato posto in deposito anche per gli aspetti relativi ai contenuti ambientali (art.12 c.5 D.lgs. 152/06 s.m.i.), presso il Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena, a decorrere dal 15/02/2017 per 30 gg. consecutivi;

Dato atto inoltre che:

- l'Amministrazione procedente -Comune di Cesena- ha convocato in data **22 dicembre 2016** una **Conferenza dei Servizi con fini istruttori**, per acquisire elementi conoscitivi, pareri, valutazioni e nulla osta ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m. e definire inoltre eventuali elementi preclusivi all'adozione del provvedimento finale che nella fattispecie assumerà valenza di titolo edilizio ai sensi del 5° comma dell'art 31 LR 20/00 ss.mm.ii.;
- alla Conferenza istruttoria sono stati invitati tutti i soggetti interessati ai sensi della normativa vigente tra cui questa Provincia che ha partecipato con proprio funzionario;
- in data 10/01/2017 il Comune di Cesena ha trasmesso (via mail) il verbale sottoscritto della seduta sopra citata con allegati i seguenti pareri scritti pervenuti dagli enti e soggetti interessati dal procedimento:
 - ARPAE, nota PG n. 0128013 in data 20/12/2016 - all. A
 - ARPAE, nota PG n. 0128117 in data 20/12/2016 - all. B
 - Consorzio di Bonifica, nota PG. n. 0128360 del 21/12/2016 - all. C
 - Servizio patrimonio ed espropri, nota ID. n. 2301773 del 21/12/2016 - all D,
 - Vigili del fuoco comando provinciale Forlì'-Cesena, nota prot. n. 00013415 del 14/11/2016 - all. E
 - ENEL, nota PG n. 0107407 del 26/10/2016 - all F
 - TELECOM, nota in data 04/10/2016 -all.G
 - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nota PG n. 0119095 del 24/11/2016 - all. H

Constatato, secondo quanto riportato nella relazione istruttoria, che gli elementi che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:

Contenuti del piano particolareggiato:

- Il progetto prevede l'ampliamento del distributore carburanti esistente per la realizzazione di un impianto vendita metano, sia liquido (GNL) che gassoso e la realizzazione di un edificio ad uso bar-ristorante (U3/5) e le relative opere di sistemazione interne ed esterne all'area;
- la superficie territoriale è di circa 10.270 mq, la Sul massima 500 mq., lo standard pubblico per parcheggio mq. 2,5/5,5 mq di Sul ad uso U 3/5;
- il progetto prevede la realizzazione di n° 2 isole per distributore di metano liquido (GNL), coperte da una struttura metallica ad uso pensilina, la realizzazione di n° 2 isole per distributore di metano gassoso, posizionate in allineamento con quelle esistenti e con ampliamento della pensilina esistente; la realizzazione di area tecnica recintata per l'alloggiamento di un serbatoio criogenico e la realizzazione di un fabbricato ad uso Bar-Ristorante;
- all'interno dell'area sono previsti sia i parcheggi privati, sia quelli privati ad uso pubblico, questi ultimi, per una superficie complessiva di 137,50 mq (corrispondenti a n. 5 p.a.);

- lungo il confine di zona del comparto, verso est e verso sud è prevista una fascia verde di mitigazione per una profondità di 7,00ml, piantumata con essenze arboree e arbustive di vario genere;
- oltre alle due corsie già esistenti, di ingresso e di uscita dall'area da Via Torino, è previsto un nuovo passo carraio su Via Chiesa di Pievesestina, delle dimensioni di ml. 15,60ml, con conseguente allargamento della carreggiata, dall'incrocio di Via Torino in corrispondenza della nuova rotatoria fino al nuovo ingresso;

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Il documento redatto dal proponente, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, poiché non rileva impatti significativi e per i presupposti di seguito sintetizzati:

- Inquadramento territoriale

Il PUA oggetto di indagine si colloca nel Comune di Cesena, Località Pievesestina, Via Torino n°1904, strada di collegamento tra Martorano e Pievesestina, caratterizzata da elevati flussi di traffico soprattutto nel periodo diurno.

L'area è soggetta ai seguenti vincoli:

- da PRG: Tav. PS 5.2: il comparto ricade interamente in aree di alimentazione acquiferi sotterranei (art. 28.2 PTCP, art 3.3 2a All.A1)
- Tav. 5.3: il comparto ricade interamente in aree caratterizzate da ricchezze di falde idriche (art. 28 PTCP)
- Prescrizioni di cui all'art. 6.1.3 Allegato normativo A1
- Piano di classificazione acustica: classe IV
- Piano Stralcio Rischio Idrogeologico (PSRI): aree di potenziale allagamento art. 6

- Aspetti idrogeologici e prevenzione dell'inquinamento della falda acquifera

Nel contesto geologico individuato, l'inserimento di cisterne per lo stoccaggio di carburante, non costituisce particolare rischio per un ipotetico inquinamento dei terreni.

I serbatoi esistenti, come disposto dal DMI 29 novembre 2002, sono di tipo metallico a doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite il nuovo serbatoio criogenico di GNL sarà dotato altresì di un dispositivo di sicurezza e sarà provvisto di dispositivi per il monitoraggio in continuo delle perdite certificati alle normative vigenti in materia. Eventuali perdite verranno immediatamente segnalate da apposita centralina che emetterà un segnale sonoro o luminoso ed eventualmente contenute entro la cassa perimetrale di contenimento in calcestruzzo. Annualmente, inoltre, saranno effettuate, dalla ditta di manutenzione, prove di verifica e funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite. Tutte le tubazioni, gli apparati tecnici, e gli erogatori sono certificati per garantire il rispetto delle norme in materia d'inquinamento, garantendo la salvaguardia delle falde acquifere da eventuali perdite e sversamenti.

- Traffico

Dal rilievo dello stato di fatto e dai dati acquisiti dall'ufficio tecnico della Provincia di Forlì-Cesena, l'analisi riscontra che sulla Via Torino risulta un volume di circa 300 veicoli/ora dei quali circa il 15% sono mezzi pesanti, mentre Via Chiesa di Pievesestina non presenta traffico; gli unici accessi di fatto consistono nel transito di servizio ad alcune residenze.

Si stima un'affluenza media al distributore tra i 1300 e i 1500 veicoli al giorno. In seguito alle indagini di utilizzo medio è emerso che circa l'80% dei clienti farà rifornimento durante il periodo diurno (6-22), corrispondente a 80 veicoli/ora. L'affluenza di mezzi pesanti è stimata pari al 20% sul totale.

L'attività commerciale di distribuzione carburanti più che un significativo incremento di traffico determinerà piuttosto una parziale redistribuzione dei flussi. Si ritiene che i clienti del distributore saranno gli stessi veicoli che percorrono l'attuale viabilità, in quanto non si tratta di un'attività che può richiamare nuovi utenti da troppo lontano, anche per la presenza in questa zona e in quelle limitrofe di numerosi distributori già in attività. Per tali fattori viene stimato un incremento di veicoli sulle due strade entro il 10% circa .

CONCLUSIONI

Il rapporto preliminare (Tav.17) allegato al PUA, sulla base delle analisi condotte conclude affermando: ***“L'analisi degli impatti ambientali mostra come l'intervento in progetto risulta essere compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.***

Dall'analisi della tipologia di intervento, in relazione al progetto di PUA per la realizzazione di distributore carburanti e della stima degli impatti ambientali, si conclude che il progetto in esame non sia assoggettabile a procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).”

Dato atto inoltre che:

- il presente piano è stato sottoposto al parere degli enti previsti per il caso specifico, come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22 dicembre 2016, e dalle successive integrazioni, con cui sono state affrontate e risolte le principali criticità evidenziate dal progetto di piano;
- per il caso in esame, sono stati individuati, in accordo tra Comune e Provincia, ai sensi del comma 2 dell'art. 12, quali soggetti competenti in materia ambientale, i seguenti soggetti:
 - AUSL di Cesena
 - ARPA Forlì Cesena
 - Consorzio di Bonifica della Romagna;
- i suddetti enti si sono espressi anche in merito alla esclusione da VAS del piano in oggetto con i pareri di seguito indicati:
 - **parere ARPA** (che si esprime anche per AUSL in virtù del Protocollo di intesa tra i due enti del 7.7.2008), trasmesso in data 08/03/2017 ed assunto al prot. Prov.le n. 6164, con cui non ravvisa impatti ambientali.
 - **parere Consorzio di Bonifica della Romagna**, pervenuto in data 17/03/2017, acquisito al prot. prov.le n. 7374, che si esprime favorevolmente alla esclusione dalla procedura di VAS.

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e

successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell’Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- “Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27.04.2016;

CONSIDERATO

A) - Decisione in merito alla “Verifica di assoggettabilità” di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008.

Valutando complessivamente condivisibili le considerazioni che portano all’esclusione dalla procedura di VAS del presente PUA, tenuto conto di quanto evidenziato dal Comune e dagli enti competenti in materia ambientale, **si ritiene di indicare le seguenti condizioni di sostenibilità:**

- A.1. Il comparto ricade interamente in aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche (art. 28 PTCP) è necessario pertanto garantire la tutela della falda acquifera da eventuali sversamenti di carburanti ed inquinanti, ponendo in opera tutte le soluzioni tecniche ed i controlli così come descritti nel Rapporto ambientale allegato al PUA.**
- A.2. In relazione alla sostenibilità del sistema della mobilità ed in particolare alla sicurezza stradale dell'asse di scorrimento veloce di Via Torino, al fine di poter sostenere l'immissione del nuovo traffico sia su tale asse nonché su Via Chiesa di Pievesestina, attualmente collegati da un incrocio a raso, si rileva la necessità di considerare attentamente, in assenza della rotonda, la pericolosità della immissione al nuovo accesso previsto, vincolandone l'utilizzo alla effettiva messa in funzione della rotatoria prevista dal PRG.**

Si evidenzia infatti che già oggi per i veicoli provenienti da Pievesestina risulta molto pericolosa la svolta a sinistra verso Via Chiesa. La nuova rotatoria costituisce pertanto elemento di sostenibilità del progetto, risultando di fatto funzionale all'accessibilità della nuova previsione; in relazione a ciò si suggerisce di considerare anche un eventuale coinvolgimento dei soggetti attuatori a contribuire alla realizzazione della rotatoria suddetta.

Resta altresì fermo che, ai fini dell'approvazione del Piano Attuativo, il Comune dovrà definire e coordinare le azioni necessarie alla programmazione, progettazione e realizzazione della rotatoria con il competente Servizio tecnico infrastrutture e trasporti dell'ente provinciale (titolare della strada).

A.3. Dall'analisi dello schema distributivo interno dei percorsi, derivante dall'ampliamento dell'impianto di vendita carburanti, si continuano ad avere alcune perplessità riguardo la sicurezza in relazione alle possibili interferenze tra i flussi di veicoli afferenti al distributore pre-esistente con quelli in uscita dal nuovo distributore GNL, nonché con i fruitori del bar-ristorante. Si invita, nelle more di approvazione del PUA, a verificare ulteriormente le possibili criticità al fine di trovare un *layout* distributivo che metta in maggior sicurezza e coerenza gli elementi di interferenza.

Dato atto, che:

- questa Provincia con nota PEC prot. prov.le n.10306 del 12/04/2017, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, ha sottoposto al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura di valutazione;
- che il Comune con nota PEC acquisita al prot. prov.le n. 11291 del 26/04/2017, ha risposto in merito alla suddetta proposta, puntualizzando quanto segue:
 - in merito al p.to A.1: *“Si condividono le condizioni di cui al punto A1 che sono già comunque inserite nelle NTA del PUA e nello Schema di Convenzione.”*
 - in merito al p.to A.2: *“Nelle previsioni del PRG 2000 e del Programma Pluriennale di Attuazione, la realizzazione della rotatoria è ritenuta prioritaria e funzionale agli interventi che si affacciano su Via Torino. L'iniziativa dell'ampliamento dell'impianto di carburanti esistente rafforza tale condizione e pertanto possono ritenersi condivisibili i contenuti di cui al punto A2). Il Comune, che si è già dotato di idonee garanzie da parte dei soggetti attuatori privati titolari delle Aree di Trasformazione interessate dalla realizzazione dell'infrastruttura, ha già avviato -tramite l'ufficio scrivente- le consultazioni con i soggetti interessati titolari di proprietà o attività insistenti sulla Via Torino per valutare le rispettive disponibilità e definire le prime tempistiche in coordinamento con i procedimenti dei PUA in essere. Si rileva comunque che, data l'importanza del punto in esame e dei suoi riflessi operativi-gestionali, tali valutazioni avrebbero dovuto essere anticipate ed esposte nell'ambito dell'esame contestuale e complessivo del PUA, avvenuto in sede di Conferenza dei Servizi del 22/12/2016, ciò al fine di consentire una più ampia e completa cognizione del contesto da parte del soggetto attuatore privato presente in quella sede, per il quale viene proposto ora il coinvolgimento sotto il profilo finanziario e l'utilizzo dell'impianto successivo alla realizzazione della rotonda.”*
 - in merito al p.to A.3: *Sul punto si evidenzia che la Provincia, in sede di Conferenza dei servizi del 22/12/2016 aveva già evidenziato, una certa promiscuità tra la zona di transito dei mezzi pesanti e il parcheggio privato di pertinenza del bar-ristorante(..). In proposito, il Servizio scrivente, visto che sia la morfologia lineare dell'area interessata dall'intervento, sia l'esistente rendevano più difficile ricercare soluzioni distributive alternative, così come risultava difficile prevedere diversamente la posizione del bar - ristorante anche per l'obbligo delle distanze di sicurezza, aveva*

proposto -sempre in sede di Conferenza la realizzazione di un dosso rialzato nella corsia di transito sul fronte Nord del ristorante per rallentare significativamente il movimento degli automezzi pesanti. Con ciò ritenendo assolto quanto rappresentato al riguardo dalla Provincia, anche in virtù del fatto che nel successivo intervento in sede della stessa Conferenza nessuna eccezione veniva sollevata dallo stesso Ente sovraordinato rispetto a quanto suggerito dal Comune. Pare quindi non utile riproporre nuovamente questioni per le quali si era già svolta e conclusa una contestuale valutazione formalizzata nel verbale di Conferenza. Ad ogni modo il Servizio scrivente ha provveduto a richiedere ai competenti settori della viabilità una conferma sulla soluzione progettuale presentata relativamente alle "perplexità riguardo la sicurezza in relazione alle possibili interferenze tra i flussi di veicoli". Con nota pervenuta tramite e-mail (26/04/2017) gli uffici interpellati al riguardo hanno confermato la correttezza delle soluzioni viarie in relazione alla sicurezza dei flussi veicolari all'interno dell'impianto. Infine, circa il rilievo avanzato sul fatto che ".... nell'area non vi è alcun parcheggio per camion, né esistente né di previsione." si precisa come tale circostanza non violi alcuna disposizione di legge e sia una libera prerogativa commerciale del gestore avere escluso la sosta di tali veicoli nell'area dell'intervento.

Per quanto evidenziato si ritiene di dover respingere le condizioni contenute nel punto 3).

Ritenuto necessario chiarire quanto segue:

- Il Comune, nell'indire la conferenza di consultazione preliminare, si è avvalso della facoltà attribuita ex art. 14 e segg. L. 241/90, al fine di acquisire sul PUA gli atti di assenso ed i pareri non ancora espressi, prima dell'invio alla Provincia del piano adottato; a norma di legge, quindi, a tale Conferenza dovrebbero partecipare gli enti preposti al rilascio dei predetti atti e pareri, e non necessariamente la Provincia alla quale il Comune è tenuto ad inviare successivamente il piano adottato per la formulazione dei pareri di propria competenza in materia urbanistica e/o ambientale. Questa Amministrazione ha partecipato alla conferenza convocata dal Comune a titolo collaborativo, al fine di anticipare in merito al PUA l'esame di aspetti che, in base ad una attività istruttoria, necessariamente preliminare e assolutamente non esaustiva, possono apparire problematici o carenti. Tale attività di collaborazione, pertanto, non può essere invocata per escludere la facoltà per la Provincia di sollevare ulteriori osservazioni oggetto di approfondimento, proprie dell'istruttoria propedeutica alla formulazione dei pareri provinciali che confluiscono in apposito Decreto del Presidente (emesso nel termine di 60/90 gg di legge);
- In relazione alla condizione definita al p.to A.2, riguardo alla priorità di realizzazione della rotatoria funzionale agli interventi su Via Torino, si fa presente peraltro che questa Amministrazione già in sede di espressione di parere riferito al comparto attuativo AT4a12/15, frontistante l'area in oggetto, con atto GP n. 248 del 14 luglio 2014, aveva già espresso molto dettagliatamente le medesime considerazioni di sostenibilità e pertanto era già nota la specifica criticità caratterizzante tutti i nuovi insediamenti previsti su tale asse stradale. E' importante evidenziare, infine, che tutte le valutazioni condotte nel *Rapporto preliminare* in merito al traffico e alla mobilità nell'area di intervento, valutano e dimostrano la sostenibilità proprio in relazione alla presenza di tale rotonda rendendola elemento indispensabile di sostenibilità e peraltro gli studi condotti non prospettano e valutano opzioni alternative, ovvero soluzioni intermedie o temporanee;
- in relazione al p.to A3, poiché in merito a quanto specificato in relazione alla sicurezza dei flussi interni nuovamente attestata dagli *uffici comunali*, non vengono esplicitate le ulteriori considerazioni svolte, si confermano le perplexità sulla soluzione prospettata, la quale non

pare del tutto risolutiva. Si ritiene invece condivisibile la scelta di libera prerogativa rispetto al parcheggio per camion suggerito e quindi l'assunto proposto è stato eliminato.

Valutato che l'assunzione ed il rispetto delle condizioni esecutive poste dagli enti coinvolti ad esprimersi sul PUA, oltre a quelle sopra evidenziate, rappresentino le condizioni di sostenibilità necessarie al comparto e, conseguentemente che il *“Piano Urbanistico Attuativo relativo ad ampliamento dell'area di distribuzione carburanti posta in Via Torino angolo Via Chiesa di Pievesestina”* del Comune di Cesena, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008.

B) Inquadramento geologico ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74)

L'area è ubicata in pianura, a Nord – Ovest del centro abitato di Cesena, ad una quota di circa 28 m. s.l.m.. I terreni sono costituiti dai sedimenti continentali di origine fluviale e di età olocenica, con intercalazioni, laterali e verticali, di ghiaie, sabbie, limi e argille. Nell'area indagata, le indagini eseguite (prove CPT) hanno evidenziato la presenza esclusiva, alle profondità indagate, di litologie fini (argille e argille limose).

La presenza di litologie fini permette di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di terremoto e l'analisi sismica effettuata, prova di registrazione di microtremiti, HVSR, non ha evidenziato la possibilità di particolari amplificazioni locali dovute a fattori stratigrafici. La frequenza di sito risulta essere intorno a 1Hz.

Dal punto di vista geotecnico, i parametri rilevati mediante le prove effettuate, hanno permesso una stima preliminare dei cedimenti attesi, che rientrano nel normale range di riferimento per le opere in progetto.

L'area ricade in ambito di cui all'art. 6 (aree di potenziale allagamento) delle Norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico di riferimento fino a 50 cm, e quindi soggetto alla relativa normativa.

In merito ai dispositivi previsti per garantire l'invarianza idraulica dell'intervento, il progetto prevede la realizzazione di vasche di raccolta delle acque piovane della profondità massima allagabile di circa 50 cm. **Per garantire la pubblica incolumità, si chiede di limitare l'accesso alle vasche con apposita recinzione;**

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella “Relazione geologica” a firma del Dott. Geol. Aride Bucci, esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **con la seguente osservazione:**

B.1. Al fine di limitare l'accesso pubblico alle vasche di laminazione, queste dovrebbero essere adeguatamente recintate.

Tutto ciò considerato;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico l'esito della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Richiamate le premesse narrative;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire celermente la propria azione pianificatoria;

DECRETA

- 1) **Di escludere il “Piano Urbanistico Attuativo relativo ad ampliamento dell’area di distribuzione carburanti posta in Via Torino angolo Via Chiesa di Pievesestina” del Comune di Cesena, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alle condizioni definite ai punti da A.1 ad A.3 della parte narrativa;**
- 2) **Di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio alle condizioni definite al p.to B della parte narrativa;**
- 3) **Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 12531 del 10/05/17)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta Francesca Bagnato - Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

La sottoscritta Elisabetta Fabbri Trovanelli - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ La sottoscritta Francesca Bagnato esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 10/05/2017

IL DIRIGENTE/

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 10/5/17

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Mauro Marelli

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA